

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE RISERVE NATURALI

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO (Approvato con atto di C.P. n° 23 del 31/03/2004)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo all'interno della Provincia di Siena, nel rispetto del T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico venatoria n. 34 del 07/08/02, di seguito denominato T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02 e del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale, allo scopo di mantenere e raggiungere sul territorio di propria competenza una presenza delle diverse specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole.

ART. 2 Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi

1. Il Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è, così come previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, lo strumento fondamentale per la razionale gestione delle diverse specie.
2. Il Piano di gestione di cui al precedente comma è redatto dall'Amministrazione Provinciale in collaborazione con gli A.T.C.

ART. 3 Densità Agricolo Forestale sostenibile

1. L'A.T.C., ai sensi dell'art. 13 comma 4° della L.R. 3/94, dell'art. 81 del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02, nel rispetto del Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi di cui al precedente art. 2, definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F. ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) i censimenti delle singole specie;
 - b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione.
 - c) le caratteristiche agricole ambientali e faunistiche del territorio.

ART. 4 Distretto di gestione e caccia di selezione

1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è attuata ai sensi dell'art. 82, comma 3 del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02 dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo A.T.C.
2. L'indirizzo faunistico-venatorio e i confini del Distretto sono proposti dagli ATC e determinati dall'Amministrazione Provinciale.
3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee.
4. I Distretti di gestione sono gestiti dagli A.T.C. tramite i cacciatori appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione, ed iscritti al Registro Provinciale di cui al successivo art.8.
5. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età, e di sesso attuata esclusivamente da appostamento o alla cerca mediante l'impiego di armi a canna rigata, munite di ottica o di sistemi di puntamento elettronico.

ART. 5 Piano di gestione del Distretto

1. Gli A.T.C. visti i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio effettuate redigono ogni anno, ai sensi dell'art. 84 del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02 il Piano annuale di gestione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarli all'Amministrazione Provinciale entro il 15 maggio. Esso deve contenere:
 - a) la cartografia in scala 1:50000 del Distretto;
 - b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
 - c) la composizione della C.S.O. dell'A.T.C., delle C.S.O. dei Distretti e dei gruppi costituenti ciascun Distretto;
 - d) i risultati dei censimenti eseguiti nel Distretto;
 - e) i risultati delle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S.;
 - f) il piano di prelievo venatorio del Distretto articolato per classi di età e di sesso;
 - g) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno del Distretto;
 - h) il Piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione della D.A.F. che si intende raggiungere;
 - i) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - l) il numero di prestazioni d'opera obbligatorie, di cui al successivo art. 21, che gli iscritti a ciascun Distretto sono chiamati a svolgere.
2. L'Amministrazione Provinciale, da parte sua, provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti entro il 15 Luglio.
3. Ciascun ATC è tenuto altresì ad inviare entro 30 giorni dalla chiusura della caccia a Cervidi e Bovidi, la relazione consuntiva, contenente le schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.
4. Presso l'Amministrazione provinciale è costituita la banca dei dati relativa alla caccia di selezione, alla quale possono accedere gli A.T.C. ed il CPCS.
5. Nel Piano di Gestione del Distretto l'A.T.C. può altresì stabilire, ai sensi dell'art. 84 del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02, gli oneri spettanti ai cacciatori assegnati al Distretto per il risarcimento di eventuali danni imputabili alla mancata realizzazione del Piano stesso.
6. Nel caso di un aumento considerevole dei danni alle produzioni agricole, gli A.T.C. possono richiedere all'Amministrazione provinciale interventi straordinari di contenimento numerico delle popolazioni di Cervidi e/o Bovidi da effettuarsi tramite i selecontrollori del distretto interessato.
7. Nelle zone di rispetto venatorio è consentita la caccia di selezione ai sensi dell'art. 9 del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02, secondo le modalità stabilite dagli A.T.C.

TITOLO II

ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE

ART. 6 Corso di abilitazione

1. L'Amministrazione Provinciale, sentiti gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie provinciali, stabilisce l'organizzazione di corsi di abilitazione alla caccia di selezione del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo, di cui all'art. 9 comma 1 del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02.
2. Il programma del corso è quello stabilito dall'Amministrazione Provinciale con deliberazione G.P. n. 1018 del 06.12.96 ed approvato dall'Istituto Nazionale per La Fauna Selvatica con nota n.7406/T-D 1 del 05.12.96 (in Atti Prot. n. 9140 del 05.12.96).
3. L'Amministrazione Provinciale per l'organizzazione del corso può avvalersi delle Associazioni Venatorie provinciali.
4. Il corso, di norma, deve concludersi entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno.
5. La frequenza del corso consente l'ammissione all'esame ed il positivo superamento di quest'ultimo permette il conseguimento dell'abilitazione per la caccia di selezione al Capriolo, al Daino, al Muflone ed al Cervo, nonché il diritto all'iscrizione al Registro Provinciale dei cacciatori di selezione. La frequenza dei Selecontrollori ai corsi è certificata mediante apposizione della firma all'inizio ed alla fine di ciascuna lezione sotto il diretto controllo dei docenti.
6. L'ammissione ai corsi permette di conseguire le seguenti abilitazioni:
 - a) Capriolo e Daino;
 - b) Muflone e Cervo;
 - c) Tutte e quattro le specie.

L'ammissione al corso per le specie di cui alla lettera b) è consentita soltanto ai selecontrollori già in possesso di abilitazione per il Capriolo e Daino.

7. L'Amministrazione Provinciale stabilisce, sentiti gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie provinciali, il numero massimo di partecipanti al corso che comunque non può superare le ottanta unità.
8. Le domande di iscrizione ai corsi devono essere presentate presso le Sedi delle Associazioni Venatorie provinciali. Qualora le domande di partecipazione al corso risultino superiori alle disponibilità di accesso, le Associazioni Venatorie provvedono alla selezione delle domande sulla base della data di protocollo. A parità di data di protocollo si provvede al sorteggio. Le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
9. Sono ammessi al corso di abilitazione i cacciatori che abbiano stabilito o dichiarino la propria volontà a stabilire la residenza venatoria all'interno di un Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Siena.
10. Le ore di lezione previste non possono essere inferiori a 24 per il Capriolo (8 lezioni), 8 per il Daino (3 lezioni), 8 per il Muflone (3 lezioni) e 8 per il Cervo (3 lezioni), con insegnamento relativo alle seguenti materie: biologia, etologia ed ecologia, nozioni di tecnica venatoria e balistica.
11. Il partecipante al corso che abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a 2 per il Capriolo ed 1 per ciascuna delle tre specie, ovvero per un numero massimo di assenze pari a 5 lezioni, non è ammesso a sostenere la prova di esame.
12. L'Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di verificare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso.

ART. 7 Esame di abilitazione

1. L'esame, di norma, deve essere svolto entro il 15 Marzo di ogni anno.
2. Il Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche può ammettere all'esame anche candidati che siano in possesso di titoli il cui valore oggettivo garantisca una conoscenza della materia equivalente o superiore a quella assicurata dalla partecipazione ai corsi organizzati dall'Amministrazione Provinciale.
3. La Commissione d'esame è nominata dall'Amministrazione Provinciale ed è composta da un Dirigente con funzioni di Presidente, da cinque esperti nelle discipline trattate dal corso, da un rappresentante delle Associazioni organizzatrici e da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, di categoria non inferiore a C, con funzioni di Segretario.
4. Ai componenti della Commissione d'esame di cui al precedente comma, e ai componenti della Commissione di cui al successivo comma 13, sarà corrisposto un compenso giornaliero di € 105,06 da aggiornare ogni anno sulla base del tasso di inflazione calcolato dall'ISTAT;
5. L'esame di abilitazione si compone di una prova scritta ed una prova orale.
6. La prova scritta si basa su 18 quiz.
7. Non è ammesso alla prova orale il candidato che abbia risposto erroneamente a più di 6 quiz.
8. La prova orale si basa su 6 domande.
9. Ai fini della valutazione è attribuito per ogni risposta valida un punto nella prova scritta e due punti nella prova orale.
10. Conseguire l'abilitazione il candidato che abbia totalizzato il punteggio minimo di 12 punti nella prova scritta e 6 punti nella prova orale.
11. La Commissione di esame al termine della prova orale provvede a comunicare ai candidati l'esito dell'esame stesso ed il punteggio di abilitazione complessivamente conseguito da ciascuno di loro rilasciando l'attestato di idoneità a coloro che hanno superato la prova di esame.
12. L'Amministrazione Provinciale provvede a trasmettere agli A.T.C. l'elenco dei cacciatori abilitati ed i relativi punteggi conseguiti da ciascuno di loro.
13. Il candidato, per essere ammesso alla prova di esame deve altresì superare una prova di tiro, con arma rigata di calibro consentito ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.R. 3/94, presso un poligono autorizzato alla presenza di una specifica commissione composta da tre esperti nominati dalla Provincia, oppure può presentare un certificato di abilitazione rilasciato da un poligono di tiro autorizzato. Tale prova per costituire elemento di ammissione all'esame deve raggiungere almeno quattro centri, nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio, su cinque colpi sparati, da una distanza non inferiore a 100 m.
14. Il candidato può conseguire la certificazione anche ripetendo la prova di tiro.
15. La commissione di esperti di cui al precedente comma 3 provvede a comunicare all'Amministrazione Provinciale, tramite apposito verbale, i nominativi dei selecontrollori che hanno superato la prova di tiro e sono ritenuti idonei all'esercizio della caccia di selezione.
16. Ai candidati che non superano la prova di esame è concesso, dietro presentazione di apposita domanda, di accedere ad una successiva prova di esame senza l'obbligo della partecipazione ad un nuovo corso.

ART. 8 Registro Provinciale dei cacciatori di selezione

1. Presso l'Amministrazione Provinciale di Siena è istituito il Registro Provinciale dei cacciatori di selezione ("selecontrollori") di cui all'art. 91 del T.U. dei Regolamenti Regionali n. 34/02
2. L'iscrizione al Registro Provinciale avviene su richiesta del cacciatore che abbia superato l'esame di abilitazione alla caccia di selezione e deve essere presentata, corredata della prescritta documentazione, all'Amministrazione Provinciale entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno .
3. L'iscrizione al Registro Provinciale è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione in altra provincia della Toscana, purché risulti aver stabilito la propria residenza venatoria in un A.T.C. della provincia di Siena e non eserciti la caccia di selezione in un altro A.T.C. della Toscana.
4. Agli iscritti al Registro, l'Amministrazione Provinciale provvede a rilasciare un tesserino di identificazione.
5. La caccia di selezione all'interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro Provinciale in possesso del tesserino di cui al comma precedente.
6. L'Amministrazione Provinciale provvede annualmente ad inviare agli A.T.C. l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al Registro Provinciale.

TITOLO III

ORGANI DI GESTIONE

ART. 9 Commissione di Supporto Organizzativo di Distretto e di A.T.C.

1. I cacciatori di selezione, iscritti ad un Distretto di gestione, riuniti in assemblea, di norma, entro la data del 15 Maggio di ogni anno, si dividono in gruppi e provvedono alla nomina di un Responsabile e di un Vice-Responsabile di gruppo.
2. Un gruppo, salvo provvedimento motivato della C.S.O., deve essere composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 selecontrollori.
3. L'assemblea dei Responsabili e dei Vice Responsabili di gruppo costituisce la "Commissione di Supporto Organizzativo" del Distretto e come tale nomina al proprio interno un Presidente e due Vice Presidenti entro il 15 Maggio di ogni anno.
4. Il Presidente di ogni C.S.O. ha il compito di tenere i collegamenti con l'A.T.C. e di rappresentare presso lo stesso le istanze dei selecontrollori.
5. Il Presidente di ciascuna C.S.O. presiede le riunioni dei selecontrollori assegnati al Distretto disciplinandone lo svolgimento e provvedendo a segnalare, a suo insindacabile giudizio, al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente per territorio ed all'Amministrazione Provinciale, eventuali comportamenti scorretti tenuti dai selecontrollori.
6. Il Presidente della C.S.O., con parere positivo del Comitato di Gestione dell'A.T.C., può apportare modifiche alla composizione dei gruppi di cui al precedente comma 1.
7. Ciascuno dei due vicepresidenti può sostituire il Presidente della C.S.O. ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda o lo stesso sia impedito.
8. La C.S.O. di ciascun Distretto ha il compito di coadiuvare gli A.T.C. nella gestione del Distretto medesimo ed in particolare:
 - a) di collaborare per l'organizzazione delle operazioni di censimento del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo;
 - b) di provvedere alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti di caccia del Capriolo del Daino, del Muflone e del Cervo.
 - c) di effettuare l'assegnazione ai selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento;
 - d) di realizzare le operazioni di monitoraggio previste dal protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S.;
 - e) di collaborare con l'A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - f) di offrire il proprio contributo, limitatamente alla sola gestione del Capriolo del Daino, del Muflone e del Cervo all'organizzazione, ogni qualvolta ne sia richiesto l'impegno da parte dell'Amministrazione Provinciale e degli A.T.C., di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici, ecc.
9. L'A.T.C., con provvedimento motivato, può disporre la revoca della C.S.O.
10. L'A.T.C., sempre con provvedimento motivato, può altresì disporre la revoca del Gruppo o del relativo Responsabile.

11. La mancata nomina entro i termini di cui al precedente comma 3 del Presidente e dei Vice Presidenti da parte di un Distretto può comportare la sospensione da parte dell'A.T.C. dell'attività venatoria all'interno del Distretto stesso.
12. L'Amministrazione Provinciale, nel provvedere a quanto previsto dal comma 3 del precedente art.5, può, in ogni caso, non approvare il Piano di gestione del Distretto che risulti inadempiente rispetto a quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo.
13. La Commissione di Supporto Organizzativo di ciascun A.T.C. è costituita dai Responsabili dei Distretti compresi nel territorio dell'A.T.C. medesimo (in caso di impossibilità a partecipare da parte del Responsabile, questo può essere sostituito dal Vice Responsabile).
14. La C.S.O. di ciascun A.T.C. ha il compito di coordinare quanto previsto dal precedente comma 8.
15. Alle riunioni della C.S.O. di A.T.C. possono partecipare uno o più rappresentanti dell'A.T.C. i quali dovranno essere preventivamente informati circa la data delle medesime dalla stessa C.S.O.
16. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai responsabili di gruppo di ogni C.S.O. è riconosciuta una prestazione d'opera per ogni riunione della C.S.O. stessa del Distretto e/o di coordinamento a livello di A.T.C. e provinciale.

ART. 10 Coordinamento provinciale delle Commissioni di Supporto Organizzativo.

1. È costituito il Coordinamento Provinciale delle Commissioni Supporto Organizzativo degli A.T.C. (C.P.C.S.O.).
2. Il C.P.C.S.O. è composto da nove membri, tre per ogni A.T.C., nominati al proprio interno dalle C.S.O. di ciascun A.T.C.
3. Nella sua prima riunione il C.P.C.S.O., anche ai fini delle successive convocazioni, indica al suo interno tre responsabili organizzativi.
4. Alle riunioni del C.P.C.S.O. possono partecipare uno o più rappresentanti di ciascun A.T.C. il quale dovrà essere preventivamente informato circa la data delle medesime dallo stesso C.P.C.S.O.
5. Il C.P.C.S.O. resta in carica fino alla scadenza del Piano Faunistico Provinciale salvo se diversamente deliberato dall'Assemblea per vari motivi e comunque comunicato alla Provincia ed agli A.T.C.
6. Il C.P.C.S.O. ha il compito di fornire all'Amministrazione Provinciale ed alle Associazioni Venatorie Provinciali un supporto tecnico qualificato per tutti i problemi connessi con la caccia di selezione.

TITOLO IV

CENSIMENTI

ART. 11 Censimenti ed operazioni di monitoraggio delle diverse popolazioni

1. I censimenti, unitamente alle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S., rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo.
2. Di norma, i censimenti del Capriolo, Daino e Muflone sono condotti con il metodo delle battute per aree campione sotto il controllo dei tecnici dell'A.T.C., mentre i metodi di censimento del Cervo saranno stabiliti dall'Amministrazione Provinciale in accordo con gli A.T.C. tenendo comunque presente il protocollo tecnico con l'INFS;
3. L'effettuazione dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio è organizzata ogni anno dall'A.T.C. competente per territorio tramite i Distretti, ed è strumento indispensabile per la stesura del Piano di Prelievo del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo.
4. Gli A.T.C. sono tenuti a sottoporre alla preventiva approvazione del Servizio Risorse Faunistiche dell'Amministrazione Provinciale le impostazioni tecniche che s'intende adottare in ordine alle aree ed alle modalità dei censimenti, nonché alle operazioni di monitoraggio.
5. L'Amministrazione Provinciale approva tali impostazioni tecniche e dispone controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio, nonché, ogni qual volta lo ritenga necessario, provvede autonomamente, mediante proprio personale, alla verifica della consistenza delle quattro specie nei diversi Distretti di gestione e trasmettendo successivamente i risultati agli A.T.C.
6. I censimenti sono altresì il fondamentale dovere cui il selecontrollore deve ottemperare per accedere alla fase operativa del Piano di Abbattimento del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo. La partecipazione alle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione provinciale con l'I.N.F.S. rappresenta, viceversa, titolo preferenziale per accedere alle assegnazioni e riassegnazioni dei capi di cui ai successivi artt. 18 e 19.
7. Il registro delle partecipazioni ai censimenti ed alle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S. è tenuto dal Presidente della

C.S.O. del Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'Amministrazione Provinciale ed all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma.

ART. 12 Svolgimento dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo tecnico tra la Provincia e l'I.N.F.S.

1. Ogni selecontrollore ha l'obbligo di effettuare una giornata di censimento con il metodo della battuta per ogni specie in indirizzo del Distretto di appartenenza, qualora abilitato; per giornata si intende l'arco temporale necessario al completamento delle operazioni di censimento secondo quanto stabilito dai tecnici degli A.T.C. che presiedono alle suddette operazioni o, in loro assenza, dai Presidenti o Vice Presidenti dei Distretti.
2. Gli iscritti ai corsi di abilitazione o i neoabilitati, nonché i cacciatori abilitati presso altre province della Toscana limitatamente al primo anno di iscrizione al Registro Provinciale, sono tenuti ad effettuare per quanto concerne il Capriolo due giornate di censimento in battuta.
3. Anche i censimenti del Cervo sono obbligatori per tutti i selecontrollori che intendono praticare tale attività venatoria. Essi, sono condotti nelle forme stabilite dall'Amministrazione Provinciale in accordo con gli A.T.C..
4. Le date, le località ed il numero minimo di partecipanti a ciascuna giornata di censimento sono stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio in collaborazione con le C.S.O. dei Distretti.
5. Le C.S.O. dei Distretti provvedono ad assicurare la presenza a ciascuna giornata di censimento il numero di selecontrollori stabilito.
6. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Presidente della C.S.O. del Distretto o dell'A.T.C., a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.
7. Nel caso di impossibilità a partecipare ad uno o più censimenti del proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare a censimenti in altri Distretti compresi, nell'A.T.C. di appartenenza. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Presidente della C.S.O. di appartenenza che il Presidente della C.S.O. del Distretto nel quale intende ottemperare all'obbligo del censimento. Quest'ultimo provvede a rilasciare al selecontrollore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione al censimento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Presidente della C.S.O. del Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.
8. E' comunque ammessa la partecipazione volontaria dei selecontrollori alle diverse operazioni di censimento ed essa, su richiesta del selecontrollore e con il parere positivo del Presidente della C.S.O. del Distretto, può essere valutata equivalente ad una prestazione d'opera di cui al successivo art. 21.
9. L'accertamento della presenza alle operazioni di censimento in battuta viene, di norma, operata dal Presidente della C.S.O., sotto la supervisione del personale tecnico dell'A.T.C. o dell'Amministrazione provinciale, mediante firma degli appositi registri da parte dei selecontrollori. In caso di assenza del personale tecnico, il Presidente della C.S.O. sostituisce a tutti gli effetti i tecnici ed è tenuto a far pervenire all'A.T.C. competente i risultati dei censimenti entro sette giorni dalla data di svolgimento del censimento..
10. La presenza è accertata all'inizio e al termine di ciascuna sessione di censimento mediante apposizione della firma su un'apposito registro e può comunque essere verificata in ogni momento.
11. Durante i censimenti il Presidente della C.S.O. ed i Responsabili dei Gruppi sono tenuti a collaborare attivamente con i tecnici dell'A.T.C. e dell'Amministrazione Provinciale, provvedendo in prima persona al buon funzionamento delle battute e delle diverse operazioni di monitoraggio.
12. I responsabili dei gruppi non rispondono degli atti eventualmente compiuti dai loro organizzati, tuttavia sono tenuti a segnalare al responsabile del censimento gli eventuali comportamenti scorretti dei selecontrollori.
13. La preventiva valutazione circa la possibilità di svolgimento di un censimento, così come la successiva valutazione circa la validità del censimento medesimo, è compito del personale tecnico dell'A.T.C. o dell'Amministrazione Provinciale. Il personale tecnico può, in caso di gravi irregolarità, invalidare sia la singola battuta che l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.
14. L'A.T.C., in caso di assenza del personale tecnico, può far presenziare alle operazioni di censimento un proprio incaricato con compiti di supervisione. In tal caso, fatte salve le responsabilità del Presidente della C.S.O. di cui al precedente comma 9, l'A.T.C., sulla base della rendicontazione rimessa dall'incaricato, può invalidare sia la singola battuta che l'intero censimento decretandone la ripetizione.
15. Per una migliore realizzazione dei censimenti, in particolare di quelli del Daino e del Muflone, i Distretti e gli A.T.C., in accordo con l'Amministrazione Provinciale, possono attivare forme di reciproco aiuto e sostegno.
16. La partecipazione alle operazioni di monitoraggio delle diverse specie previste nel protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S. equivale ad una prestazione d'opera, di cui al successivo art.21, ed essa rappresenta altresì titolo preferenziale per fare richiesta di riassegnazione dei capi di cui al successivo art. 19.

17. Ai distretti che non provvedono ad effettuare le previste operazioni di censimento e/o di monitoraggio non viene assegnato nessun piano di prelievo.

ART. 13 Disciplina dei censimenti

1. L'assenza da una giornata di censimento è consentita; tuttavia l'assente è tenuto a giustificare la propria assenza al Presidente della C.S.O. del Distretto, che da parte sua può, autonomamente, accettarla o respingerla..
2. Il selecontrollore, è tenuto comunque a recuperare l'assenza, compresa quella eventualmente giustificata dal Presidente della C.S.O. del Distretto, nella stessa stagione e comunque nella stagione successiva.
3. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza nella successiva stagione venatoria, è sospeso dall'attività venatoria fino a quando non avrà recuperato i censimenti elusi.
4. Il controllo della posizione di ciascun selecontrollore rispetto a quanto previsto dal precedente comma 3 è compito degli A.T.C. che a tale fine possono avvalersi della C.S.O. del Distretto.
5. L'arrivo ritardato ai censimenti o il loro abbandono anticipato, deve essere giustificato presso il Presidente della C.S.O. del Distretto.
6. In tutti i casi il Presidente della C.S.O. del Distretto, si riserva di accettare o no le giustificazioni addotte.
7. L'arrivo ritardato o l'abbandono di cui al precedente comma 5, ove non giustificati, comportano l'erogazione dei provvedimenti previsti dai successivi artt. 30 e 31.
8. La mancata osservazione delle disposizioni impartite dai tecnici, dalla C.S.O. del Distretto, dai responsabili dei gruppi durante le operazioni di censimento, comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni indicate agli artt. 30 e 31
9. I tecnici degli A.T.C., i Presidenti delle C.S.O., nonché i tecnici dell'Amministrazione Provinciale, sono tenuti a segnalare all'A.T.C. ed all'Amministrazione Provinciale, a mezzo rapporto scritto, i comportamenti indisciplinati eventualmente rilevati e quant'altro ritengano utile segnalare.

TITOLO V

ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI

ART. 14 Disciplina della assegnazione ai Distretti

1. I selecontrollori iscritti al Registro della Provincia di Siena possono esercitare la caccia di selezione ai Cervidi ed ai Bovidi in un solo Ambito Territoriale di Caccia ed in un solo Distretto di Gestione qualunque sia l'indirizzo faunistico e venatorio;
2. Ciascun Comitato di Gestione degli A.T.C. senesi è tenuto a verificare la posizione dei selecontrollori iscritti, compresi quelli provenienti da altre province della Toscana.
3. Qualora il Comitato di Gestione dell'A.T.C. verifichi l'eventuale infrazione di cui al precedente comma 1 lo segnala all'Amministrazione Provinciale che provvede a sanzionarlo ai sensi dell'art. 29.
4. Gli A.T.C. provvedono annualmente ad assegnare i nuovi selecontrollori, nonché i vecchi che intendono cambiare Distretto, ai vari Distretti di gestione sulla base del gradimento espresso dai cacciatori con richiesta da presentare all'A.T.C. competente per territorio, entro la data stabilita dall'A.T.C. medesimo.
5. Nella richiesta dovrà essere indicato obbligatoriamente, in ordine di gradimento, anche un secondo Distretto.
6. La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di Distretto da parte dei vecchi selecontrollori equivale alla conferma del proprio Distretto di appartenenza.
7. Il selecontrollore che intenda rinunciare all'attività venatoria pur rimanendo iscritto al Distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia presso l'A.T.C. competente per territorio.
8. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi anche se per una sola specie di indirizzo del Distretto; oltre tale limite il selecontrollore è automaticamente escluso dal Distretto e nel caso in cui voglia di nuovo riprendere l'attività di caccia di selezione è tenuto a presentare una nuova richiesta così come previsto dai precedenti comma 5 e 6.
9. Il selecontrollore può essere escluso dal Distretto assegnato oltre che per le motivazioni di cui al precedente comma 8 anche per sanzioni disciplinari previste al successivo art. 29.
10. Gli A.T.C. provvedono, ai fini dell'assegnazione ad un Distretto di gestione a compilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:
 - a) voto riportato nelle prove di abilitazione:
 - b) per ogni anno di anzianità di abilitazione: Punti 2
 - c) per ogni anno di assegnazione allo stesso Distretto: Punti 3
 - d) residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia: Punti 2

- e) residenza anagrafica in uno dei comuni dell'A.T.C.: Punti 2
f) residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto: Punti 6

i punteggi relativi alle lettere d), e) ed f) non sono cumulabili.

11. Per coloro che provengono da altre Province Toscane, il voto delle prove di abilitazione deve essere riportato in trentesimi.

12. Il selecontrollore residente in uno dei comuni compresi nel Distretto è comunque assegnato di diritto ad uno dei Distretti ricompresi nell'A.T.C. di residenza e non può essere escluso da essi, salvo che nei casi di cui al precedente comma 8.

13. La graduatoria degli ammessi a ciascun Distretto è pubblicata dall'A.T.C. competente per territorio mediante affissione prima dell'inizio dell'attività venatoria ed inviata per conoscenza all'Amministrazione Provinciale ed ai Presidenti delle Commissioni di Supporto Organizzativo dei Distretti.

14. Le assegnazioni ai Distretti sono disposte fino ad esaurimento dei posti disponibili stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio tenuto conto, ai sensi del 3° comma dell'art. 91 del T.U. dei Regolamenti Regionali, dei capi prelevabili.

15. In caso di parità di punteggio l'assegnazione sarà effettuata tramite sorteggio.

16. I nuovi abilitati e gli abilitati in altre province della Toscana, i cui punteggi di abilitazione dovranno essere tradotti in trentesimi, sono assegnati ai Distretti, in relazione alle preferenze espresse, sulla base della capacità ricettiva di ciascuno di essi, .

17. In caso di esubero delle domande si procederà con il sistema della graduatoria e del sorteggio, ai sensi dei precedenti comma 10 e 15.

18. Nel caso di selecontrollori eventualmente esclusi dalle graduatorie di accesso ad eventuali Distretti saturi, gli A.T.C., dopo aver valutato numericamente la situazione dei rispettivi Distretti possono assegnare tali selecontrollori a Distretti eventualmente non saturi.

19. Qualora il numero dei selecontrollori assegnati ad un Distretto superi il numero dei capi prelevabili stabiliti dal Piano di prelievo, la C.S.O. del Distretto è tenuta a adottare, con parere favorevole dell'A.T.C., forme di rotazione tra i selecontrollori.

20. Non possono esercitare la caccia di selezione, i selecontrollori che abbiano attuato l'opzione per la caccia da appostamento di cui all'art. 12, comma 5 lettera b, della Legge 157/92.

TITOLO VI

ASSEGNAZIONE DEI CAPI E DEGLI APPOSTAMENTI

ART. 15 Disciplina dell'abbattimento

1. Gli A.T.C. provvedono a fornire alla Commissione di Supporto Organizzativo di ciascun Distretto:
 - a) l'elenco nominativo dei cacciatori abilitati assegnati al Distretto;
 - b) la cartografia in scala 1:25.000 dell'area di caccia di propria pertinenza;
 - c) il Piano di prelievo;
 - d) le fascette auricolari numerate di cui al successivo art. 24;
 - e) i libretti personali delle uscite di cui al successivo art. 22.
2. La C.S.O. del Distretto provvede, nel rispetto dei criteri previsti dal Disciplinare interno, di cui al successivo art. 27, che deve comunque prevedere una forma di rotazione nella priorità di scelta, ad assegnare tra i selecontrollori del Distretto gli appostamenti di caccia e a produrne la relativa cartografia in scala 1:25.000.
3. Nell'esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio equamente distribuito sul territorio del Distretto ed al fine di evitare squilibri biologici, gli appostamenti di caccia devono rispettare una distanza minima stabilita nel Disciplinare interno del Distretto medesimo. Distanza minima che non deve essere, di norma, inferiore a metri 300.
4. La distanza di cui al comma precedente non corrisponde, viceversa, a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma restano affidate all'esclusiva responsabilità del cacciatore di selezione.
5. Al selecontrollore è consentito uno spostamento intorno al punto da lui indicato con apposita cartografia per l'abbattimento del capo assegnato pari ad un raggio non superiore ai mt. 100. Tale possibilità è peraltro concessa solo al fine della ricerca di una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo da abbattere.
6. Al termine dell'uscita di caccia il selecontrollore è comunque tenuto a riporre l'arma nella custodia.
7. Nel caso in cui la caccia sia organizzata per settori i suddetti limiti sono riferiti al confine dei settori stessi.
8. Il selecontrollore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare sia le colture arboree che quelle agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, salvo casi di necessità del proprietario del fondo, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione dell'appostamento.

9. La costruzione dell'altana per la gestione faunistica dei Cervidi e dei Bovidi è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni.

10. La gestione venatoria del Capriolo è consentita, di norma, solo da appostamento.

11. Nei Distretti ove è consentita la caccia alla cerca devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della compilazione della scheda di uscita il selecontrollore è tenuto ad indicare il solo numero distintivo del posto auto;
- b) durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma dovrà essere conservata in custodia;
- c) l'estrazione dell'arma dalla custodia dovrà avvenire solamente nel luogo prescelto per l'abbattimento;
- d) l'attività di cerca dovrà comunque concludersi al posto auto dal quale ha avuto inizio;
- e) non è consentito spostare o far spostare l'auto durante l'uscita di caccia, eccezione fatta per il recupero del capo abbattuto;
- f) la cerca è consentita esclusivamente all'interno delle aree del Distretto ad essa riservate;
- g) non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia automezzo.

12. Possono partecipare agli abbattimenti di Cervidi e di Bovidi, di cui all'art.37 L.R. 3/94, i selecontrollori che risultano essere regolarmente presenti nell'elenco dei selecontrollori di ciascun Distretto ammessi alla caccia nel precedente anno e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari, di carattere generale, nell'ambito dello stesso art.37.

ART. 16 Disciplina del posto auto

1. All'atto di assegnazione dell'appostamento il cacciatore è tenuto ad indicare l'esatta ubicazione del sito di parcheggio dell'auto impiegata e lo stesso deve essere qualificato da buona visibilità e facile accesso.
2. Il selecontrollore è tenuto ad esporre sull'autovettura utilizzata in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Provinciale, di cui al precedente art.8, comma 4 unitamente al libretto delle uscite debitamente compilato in ogni sua parte.

ART. 17 Compiti della Commissione di Supporto Organizzativo del Distretto

1. Ogni Distretto deve fornire all'A.T.C. competente per territorio:
 - a) la cartografia in scala 1: 25.000 del Distretto con indicati gli appostamenti e i relativi posti macchina ciascuno contraddistinto da uno specifico numero.
 - c) l'elenco dei selecontrollori ammessi all'attività venatoria con i capi assegnati ed i numeri delle fascette loro assegnate.
2. Tale materiale deve essere trasmesso a cura degli A.T.C. all'Amministrazione Provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria.

ART. 18 Disciplina dell'assegnazione del capo da abbattere e criteri di rotazione

1. L'assegnazione del capo, sia essa individuale che di gruppo, impegna i selecontrollori al rigoroso rispetto del piano loro assegnato. Tale principio non può assolutamente essere eluso. Anche nel caso che la C.S.O. di Distretto o l'A.T.C., al fine di favorire il rispetto del piano di abbattimento, così come nel caso degli abbattimenti primaverili attuati in regime autorizzativo, ritengano opportuno procedere a riassegnazioni, ad assegnazioni plurime o di gruppo, ecc., non possono derogare dal principio secondo il quale nessun selecontrollore, o gruppo di selecontrollori, può recarsi ad effettuare un qualsivoglia abbattimento senza avere avuto preventivamente assegnato un preciso piano di abbattimento ed il relativo numero di fascette numerate.
2. L'assegnazione dei capi da abbattere per la specie Capriolo è disposta con la seguente rotazione:

Ma > Fg > Mg > Fa > p
Fg > Mg > Fa > p > Ma
Mg > Fa > p > Ma > Fg
Fa > p > Ma > Fg > Mg
p > Ma > Fg > Mg > Fa

LEGENDA

Ma = maschio adulto

Mg = maschio giovane
Fa = femmina adulta
Fg = femmina giovane o sottile
p = piccolo (maschio e femmina)

3. Ogni anno l'applicazione della rotazione è attuata a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente onde garantire a tutti i selecontrollori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
4. Nel caso del Capriolo non è consentita l'assegnazione, nella stessa stagione ed allo stesso selecontrollore, di più di 1 maschio adulto.
5. Nell'assegnazione dei daini e dei mufloni i Distretti possono adottare, nel rispetto di quanto stabilito dai rispettivi Disciplinari interni di cui al successivo art. 27, forme di rotazione autonomamente predisposte da ciascuna C.S.O.
6. Ai selecontrollori neo abilitati, nel primo anno di esercizio della caccia di selezione, non può essere assegnato più di un capo per ogni specie gestita nel Distretto di appartenenza.
7. Nel caso in cui il selecontrollore sia iscritto ad un Distretto di gestione pluri-specie, salvo quanto diversamente disposto dal Discipinare interno del Distretto medesimo, può abbattere i capi assegnati senza ordine di priorità.
8. Al fine di garantire il massimo rispetto del Piano di Abbattimento del Capriolo, dopo la sessione estiva e prima di quella primaverile, la C.S.O. del Distretto deve provvedere alla redistribuzione dei capi non ancora abbattuti tra i selecontrollori che abbiano già completato il Piano di Abbattimento loro assegnato, tenendo conto anche di quanto previsto dal successivo art. 21. Nel caso di riassegnazione di più capi, allo stesso selecontrollore, si deve, di norma, tener conto della rotazione nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
9. Il selecontrollore non può disporre autonomamente la cessione dei capi ricevuti in assegnazione.
10. Al selecontrollore non è consentito rifiutare nessuna delle classi di età e di sesso ricevute in assegnazione.

ART. 19 Disciplina della riassegnazione dei capi non abbattuti e dell'assegnazione dei capi in esubero

1. Il selecontrollore che non abbia effettuato 8 uscite durante il primo periodo di caccia può essere privato, da parte della C.S.O. del Distretto, che a tal fine può contattarlo anche anteriormente alla data prevista dal Discipinare interno del Distretto, di cui al successivo art.27, del capo o dei capi assegnati, che in tal caso sono redistribuiti, sempre ad opera della C.S.O. del Distretto, di norma tra il 20° ed il 30° giorno successivo all'apertura della caccia di selezione, tra i selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento e che abbiano partecipato alle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S.
2. Qualora il selecontrollore che non abbia effettuato le prescritte 8 uscite nel primo periodo decida di non rinunciare al capo o ai capi assegnati, e non porti a termine il piano di abbattimento, di norma nella stagione successiva sarà penalizzato nell'assegnazione di un capo in meno rispetto agli altri selecontrollori. Tale norma non si applica qualora tutti i selecontrollori abbiano in assegnazione un solo capo.
3. Il capo riassegnato dopo il primo mese non è considerato nel piano di abbattimento del selecontrollore che lo riceve, ma rimane come assegnato al selecontrollore che lo ha ceduto;

ART. 20 Disciplina del cambio di appostamento

1. Sarà possibile il cambio di appostamento ordinariamente dopo almeno cinque uscite di caccia, salvo casi particolari che saranno valutati dalla C.S.O.
2. In caso che il selecontrollore intenda trasferirsi in un sito già contrassegnato sulla cartografia depositata presso l'Amministrazione Provinciale, deve accertare che l'appostamento sia:
 - a) lasciato libero da altro selecontrollore;
 - b) ancora occupato da altro selecontrollore che si dichiari disposto ad ospitarlo;
 - c) preventivamente a questo scopo individuato dalla C.S.O. e mai occupato da alcun selecontrollore;
 - d) darne preventiva comunicazione al membro della C.S.O. incaricato di curare l'elenco degli appostamenti disponibili.
3. In caso che il selecontrollore intenda trasferirsi in un sito non ancora contrassegnato nella cartografia depositata presso l'Amministrazione Provinciale, potrà recarsi il martedì durante l'orario di ufficio presso il Servizio Risorse Faunistiche per far istituire l'appostamento preventivamente individuato, dalla C.S.O. del Distretto di appartenenza.
4. Il selecontrollore è in ogni caso obbligato a comunicare la sua nuova posizione agli occupanti gli appostamenti circostanti.

ART. 21 Disciplina della prestazione d'opera

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo, ciascun cacciatore è tenuto ad effettuare almeno una giornata di prestazione d'opera, per ciascuna specie di indirizzo del Distretto, da scegliere tra le seguenti:
 - a) predisposizione ed organizzazione dei censimenti;
 - b) partecipazione a censimenti eccedenti quelli obbligatori;
 - c) partecipazione, sull'intero territorio dell'A.T.C., ad eventuali attività di prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte della fauna selvatica;
 - d) abbattimenti di capi malformati o in cattive condizioni sanitarie, di cui al successivo art.23, effettuati nella stagione venatoria precedente;
 - e) catture dei caprioli, daini e mufloni;
 - f) predisposizione mostre dei trofei;
 - g) collaborazione con i tecnici dell'A.T.C.;
 - h) collaborazione con le C.S.O. dei Distretti e degli A.T.C., nonché con il C.P.C.S.O.;
 - i) collaborazione con gli A.T.C.;
 - l) collaborazione con l'Amministrazione Provinciale .
2. L'A.T.C. può prevedere nel Piano annuale di gestione di ciascun Distretto, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, la possibilità di ulteriori prestazioni d'opera obbligatorie.
3. Le prestazioni d'opera eccedenti quelle obbligatorie possono essere considerate titolo preferenziale per la scelta dell'appostamento di caccia e/o per l'eventuale formulazione di specifiche graduatorie, escluse quelle inerenti il prelievo venatorio, da parte dei diversi Distretti di gestione.
4. La partecipazione del selecontrollore alle operazioni di monitoraggio delle diverse specie previste nel protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S. deve essere considerate titolo preferenziale in sede di riassegnazione dei capi da abbattere, di cui al precedente art. 19, così come in sede di assegnazione dei capi previsti dal piano di prelievo eventualmente eccedenti quelli assegnati ai selecontrollori ai sensi del precedente art.19. La formulazione delle relative graduatorie è compito della C.S.O. del Distretto.
5. Il Registro delle prestazioni d'opera obbligatorie è tenuto dal Presidente della C.S.O. del Distretto con la collaborazione dei due vicepresidenti e dei responsabili dei gruppi.
6. La mancata effettuazione della prestazione d'opera può essere recuperata l'anno successivo, non è tuttavia consentito non effettuare prestazioni d'opera per 2 stagioni consecutive. In caso contrario il selecontrollore non potrà partecipare all'attività venatoria fintanto che non avrà recuperato le prestazioni d'opera eluse.
7. Ai membri del C.P.C.S.O., delle C.S.O. di A.T.C. e delle C.S.O. di Distretto, ai responsabili di gruppo è riconosciuta una prestazione d'opera per ogni riunione alla quale partecipano, comprese quelle tenute presso gli A.T.C., l'Amministrazione Provinciale ed eventuali organismi di coordinamento della caccia di selezione di carattere regionale.
8. Il Presidente della C.S.O. del Distretto cura l'aggiornamento delle prestazioni d'opera.
9. Il registro delle prestazioni d'opera è tenuto dal Presidente della C.S.O. del Distretto a cui spetta altresì il dovere di segnalare all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1.

ART. 22 Libretto delle uscite di caccia

1. All'inizio della stagione venatoria gli A.T.C. provvedono a consegnare a ciascun selecontrollore autorizzato un libretto personale delle uscite di caccia. Nelle pagine del libretto delle uscite ove non già predisposte, è possibile sostituire il nome e cognome con la sola indicazione del codice selecontrollore.
2. Ove la numerazione progressiva delle pagine risulti inesistente, al selecontrollore spetta il compito di numerare progressivamente tutte le pagine del proprio libretto già dalla prima uscita di caccia. Non è consentita la sottrazione di pagine dal libretto delle uscite.
3. Il selecontrollore, ogni qualvolta si reca presso l'appostamento assegnatogli, è tenuto a compilare diligentemente in ogni sua parte la pagina di uscita e contemporaneamente a segnalare la giornata di caccia sul tesserino venatorio.
4. Al selecontrollore è fatto obbligo di esporre il libretto delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell'auto utilizzata, anche in caso di trasporto amichevole.
5. Il selecontrollore è tenuto a riconsegnare all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dal medesimo, il libretto delle uscite di caccia, debitamente compilato ed integro in ogni sua parte, le fascette numerate e gli eventuali altri materiali non utilizzati;

ART. 23 La segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati e degli abbattimenti sanitari

1. Ogni selecontrollore è tenuto a segnalare entro le 24 ore successive l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo al proprio responsabile di gruppo o ad un suo delegato il quale a sua volta dovrà prendere nota della segnalazione ricevuta e riferirla nei tempi stabiliti dalla C.S.O. al Presidente del Distretto o ad un suo delegato. Quest'ultimo provvederà a sua volta a comunicare i dati raccolti all'A.T.C. alle scadenze con questo concordate.
2. In caso di abbattimento di capo malformato e/o in cattivo stato sanitario il selecontrollore, prima di procedere alle operazioni di macellazione, è tenuto ad avvertire il Presidente del C.S.O. e a sottoporre il capo a verifica da parte del Presidente stesso o di un suo incaricato. Il Presidente, anche sulla scorta del rapporto del suo incaricato, provvede a redarre un sintetico rapporto scritto all'A.T.C. ed all'Amministrazione Provinciale nel quale deve esprimersi circa la correttezza dell'abbattimento. In caso di comprovato abbattimento sanitario, al selecontrollore sarà consegnata una nuova fascetta auricolare e gli sarà riconosciuta, ai sensi del precedente art. 21, una prestazione d'opera. L'abbattimento sanitario non è compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore, ma il capo abbattuto viene comunque conteggiato nel piano complessivo del Distretto.
3. Gli A.T.C., entro la data del 30 Novembre di ciascun anno, provvedono a trasmettere all'Amministrazione Provinciale, contestualmente alla relazione consuntiva di cui al precedente art. 5, il riepilogo dei dati cinegetici.
4. Ogni incaricato della raccolta delle segnalazioni è tenuto a collaborare con gli agenti di vigilanza, fornendo ogni informazione relativa alle segnalazioni pervenute.
5. Il recupero del capo ferito deve avvenire tramite l'impiego di cani da traccia.
6. L'impiego del cane da traccia è disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 4 del 16/02/2004.

ART. 24 Disciplina dell'impiego fascetta auricolare numerata

1. Il selecontrollore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto un'apposita fascetta numerata fornita dall'A.T.C. competente per territorio, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento.
2. Qualora la fascetta numerata sia accidentalmente danneggiata durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecontrollore è tenuto a darne comunicazione scritta all'A.T.C. entro le successive 48 ore, in tal caso fa fede la data del timbro postale. L'A.T.C., da parte sua, provvede a darne notizia all'Amministrazione Provinciale.
3. Il selecontrollore è tenuto a recarsi presso l'A.T.C. per denunciare l'eventuale smarrimento della fascetta numerata e provvedere alla sua sostituzione, della quale l'A.T.C. stesso dovrà darne notizia all'Amministrazione Provinciale.

ART. 25 Controllo dei capi abbattuti

1. Il selecontrollore è tenuto a far pervenire all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni da Esso impartite, la testa del capo abbattuto, la relativa mandibola debitamente scarnificata e la scheda di abbattimento diligentemente compilata in ogni sua parte. Testa, mandibola e scheda di abbattimento, perfettamente conservate, devono essere contenute in involucri separati. Il Selecontrollore è tenuto, altresì, a rilevare i dati biometrici e a mettere a disposizione dell'Amministrazione Provinciale eventuali organi o reperti anatomici che la stessa dovesse richiedere.
2. Non è consentito utilizzare schede di abbattimento diverse dal modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale.
3. Per le classi di età Palancone e Balestrone, nel caso del Daino, Ariete, nel caso di Muflone, e maschio adulto di età superiore a due anni, nel caso del Cervo, al selecontrollore è consentito presentare alla verifica la testa bollita corredata della mandibola scarnificata e dell'orecchio sinistro congelato munito di fascetta numerata.
4. L'A.T.C. provvede ad organizzare il controllo dei capi abbattuti, nonché alla restituzione delle teste dopo la relativa valutazione avvalendosi della collaborazione della C.S.O. di Distretto.
5. L'Amministrazione Provinciale presenza alle operazioni di verifica dei capi abbattuti al fine di controllarne il corretto svolgimento e di verificare le eventuali infrazioni commesse.
6. Alle operazioni di controllo dei capi abbattuti è necessaria la presenza del Presidente di ogni Distretto controllato o suo delegato. In caso di accertamento di infrazione sugli abbattimenti e comunque al presente Regolamento, questa deve essere immediatamente contestata al selecontrollore interessato o, in caso di sua assenza, al Presidente del Distretto al quale verrà rilasciata idonea documentazione attestante le infrazioni accertate.
7. In caso di accertamento di infrazioni sugli abbattimenti l'Amministrazione Provinciale si riserva di trattenere il materiale relativo (teste, mandibole, fascette, etc.) per eventuali verifiche successive.

ART. 26 Armi consentite

1. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico.

ART. 27 Disciplinari dei Distretti

1. Il Distretto, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, può dotarsi di un proprio disciplinare interno nel quale possono essere previste, tra l'altro, misure di verifica dei comportamenti messi in atto dai selecontrollori durante le operazioni di caccia .
2. Il disciplinare di cui al comma precedente deve essere approvato in una riunione formalmente indetta, dalla maggioranza dei selecontrollori presenti assegnati al Distretto.
3. Il disciplinare interno del Distretto deve essere inviato, entro il 30 Aprile, all'A.T.C. di competenza ed all'Amministrazione Provinciale. L'A.T.C. può apportare, ove lo ritenga necessario, correzioni o integrazioni, in tal caso provvede a trasmettere il testo corretto all'Amministrazione Provinciale entro il successivo 31 Maggio. L'Amministrazione Provinciale, una volta verificata la rispondenza del disciplinare ai principi del presente Regolamento, provvede ad approvarlo contestualmente al Piano di gestione del Distretto di cui al precedente art.6. Tale disciplinare interno, ove non intervengano modifiche, viene ogni anno tacitamente confermato all'atto di approvazione del Piano di gestione di cui al precedente art.6.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

ART. 28 Disciplina del prelievo nelle A.F.V.

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata la caccia di selezione sulla base di piani predisposti dall'Amministrazione Provinciale nel rispetto delle indicazioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 292 del 12.7.94 e dell'art. 85 del T.U. dei Regolamenti Regionali 34/02, nonché delle indicazioni contenute nel protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S.
2. L'attuazione del piano di prelievo all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie avviene, nel rispetto del presente Regolamento, ad opera di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un'Amministrazione Provinciale della Toscana o da cacciatori non abilitati ma accompagnati da un cacciatore iscritto al Registro Provinciale di Siena dei selecontrollori.
3. L'A.F.V. è tenuta:

a) a compilare il libretto delle uscite e tenerlo a disposizione degli eventuali controlli presso il registro di cui all'art.57 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 292 del 12.7.94;

b) ad applicare i contrassegni forniti dall'Amministrazione Provinciale all'orecchio sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall'art. 24 del presente regolamento.

c) a consegnare nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Provinciale le teste e le mandibole scarnificate dei capi abbattuti, unitamente alle schede di abbattimento e al libretto delle uscite e agli eventuali reperti anatomici e misure biometriche.

4. Le infrazioni di cui al successivo art.29 comportano l'esclusione dell'A.F.V. dalla caccia di selezione per 5 anni e, in caso di recidiva, in via definitiva..

5. Le infrazioni gravi di cui all'art. 30, comportano la sospensione dell'A.F.V. per un anno dalla caccia di selezione, mentre le infrazioni lievi possono comportare un anno di sospensione solo nel caso che ricorra quanto previsto dal successivo art.33.

6. Le infrazioni di cui sopra non si applicano alle Aziende Faunistico Venatorie solo nel caso in cui l'errore commesso dal selecontrollore o altro cacciatore autorizzato sia immediatamente contestato dall'Agente di Vigilanza a disposizione dell'Azienda medesima.

TITOLO VIII

SANZIONI

ART. 29 Disciplina relativa all'esclusione dalla caccia di selezione per 5 anni

1. Comportano l'esclusione per 5 anni dalla caccia di selezione ed il ritiro del tesserino di selecontrollore le seguenti infrazioni:
 - a) l'omessa applicazione al capo abbattuto della fascetta auricolare numerata, o la sua non perfetta chiusura, accertata sia degli operatori di vigilanza, dopo la rimozione dal punto di morte che durante i controlli di cui al precedente art.25, nonché la volontaria manomissione della fascetta medesima comunque accertata.;
 - b) l'abbattimento di qualsiasi esemplare appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi in periodo non consentito e/o in area non consentita;
 - c) la caccia a bordo di auto;
 - d) lo scambio di capi abbattuti;
 - e) la consegna del cranio e/o della mandibola manomessi al fine di impedirne la corretta valutazione, o la consegna di cranio e mandibola appartenenti a capi diversi;
 - f) il contemporaneo esercizio della caccia di selezione in due diversi A.T.C. della Regione Toscana o in due diversi Distretti dello stesso A.T.C.;
 - g) l'accertamento del selecontrollore che esercita la caccia di selezione pur avendo compiuto l'opzione di cui all'art.12, comma 5 lettera b, della Legge 157/92.
 - h) abbattimento non autorizzato di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi, per le quali è consentita la caccia nel relativo Distretto in periodo e orario consentiti dal calendario venatorio e/o in area consentita durante la caccia di selezione;
2. Le infrazioni di cui al comma precedente comportano, per i Selecontrollori, anche la sospensione, di equivalente durata, dagli interventi di contenimento di Cervidi e Bovidi di cui all'art.37 della L.R. 3/94.
3. Le infrazioni di cui al precedente comma comportano altresì, in caso di recidiva, l'esclusione definitiva dalla caccia di selezione.

ART. 30 Disciplina delle infrazioni gravi

1. Comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno le seguenti infrazioni di tipo grave:
 - a) allontanamento dall'appostamento segnalato per una distanza superiore ai 100 metri, ovvero abbattimento di un capo da un appostamento non autorizzato;
 - b) la mancata messa in custodia dell'arma al termine dell'uscita di caccia;
 - c) parcheggio, non giustificato, dell'auto segnalata in località diversa da quella riportata in cartografia;
 - d) mancata segnalazione d'uscita;
 - e) mancata consegna a fine stagione del libretto delle uscite;
 - f) mancata segnalazione entro le 24 ore dell'abbattimento del capo;
 - g) manomissione o danneggiamento accidentale del contrassegno applicato al capo abbattuto, non segnalato entro le previste 48 ore;
 - h) mancata annotazione della "padella" sul libretto delle uscite; i) mancata segnalazione del capo ferito entro le 24 ore;
 - l) assenza ingiustificata ai censimenti;
 - m) mancata consegna del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto, o della scheda di abbattimento;
 - n) mancata effettuazione della prestazione d'opera obbligatoria non recuperata entro l'anno successivo;
 - o) assenza ingiustificata ad una qualsiasi operazione programmata ed in particolare ad un'operazione di prevenzione danni;
 - p) uso di armi non consentite;
 - q) consegna della emimandibola bollita anziché scarnificata;
 - r) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla caccia alla cerca di cui al precedente art. 15;
 - s) recidiva mancata consegna, anche giustificata, del cranio e/o della mandibola;
 - t) u) mancato segnalazione e/o omessa verifica di un abbattimento "sanitario" di cui al precedente art. 23 comma 2.
 - v) mancata segnalazione della giornata di caccia di selezione sul tesserino venatorio regionale;
 - z) recupero del capo ferito con cane non autorizzato;
 - aa) comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri selecontrollori.
 - bb) rifiuto di assegnazione del piccolo (di Capriolo, daino, muflone e cervo);

- cc) l'omessa completa chiusura della fascetta auricolare numerata accertata dai tecnici durante i controlli di cui al precedente art.25;
- dd) Le infrazioni di cui al comma precedente comportano, per i Selecontrollori, anche la sospensione, di equivalente durata, dagli interventi di contenimento di Cervidi e Bovidi di cui all'art.37 della L.R. 3/94;
- ee) Riassegnazione dei capi direttamente tra selecontrollori, eludendo il controllo della C.S.O. del Distretto.

ART. 31 Disciplina delle infrazioni lievi

Costituisce infrazione lieve, qualsiasi violazione delle disposizioni del presente regolamento non espressamente richiamate dagli art. 29 e 30.

ART. 32 Infrazioni negli abbattimenti

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 sono considerati errori gravi i seguenti erronei abbattimenti:

CAPRIOLO

- 1) MASCHIO (GIOVANE o ADULTO) al posto della FEMMINA;
- 2) FEMMINA al posto del MASCHIO (GIOVANE o ADULTO);
- 3) *FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) nel periodo estivo;*
- 4) MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza *uguale o inferiore* alla linea congiungente le orecchie) ad esclusione del Maschio adulto regresso;
- 5) MASCHIO GIOVANE PALCUTO (6 punte regolari);
- 6) MASCHIO ADULTO al posto del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA);
- 7) MASCHIO GIOVANE al posto del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) nel periodo estivo;
- 8) PICCOLO (MASCHIO) al posto di MASCHIO ADULTO nel periodo estivo.
- 9) PICCOLO FEMMINA al posto di Maschio Adulto

DAINO

- 1) PALANCONE al posto del BALESTRONE, del FUSONE, della FEMMINA e del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA);
- 2) BALESTRONE al posto del FUSONE, della FEMMINA e del PICCOLO;
- 3) FUSONE al posto della FEMMINA e del PALANCONE;
- 4) FEMMINA (ADULTA o GIOVANE) al posto di qualsiasi MASCHIO;
- 5) FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA);
- 6) PICCOLO (MASCHIO O FEMMINA) al posto del PALANCONE e del BALESTRONE.

MUFLONE

- 1) MASCHIO al posto della FEMMINA
- 2) MASCHIO di età superiore a 2 anni (M2 – M3) al posto del PICCOLO MASCHIO (M0);
- 3) MASCHIO di età superiore a 5 anni (M3) al posto del MASCHIO di 1-2 anni(M1) compiuti e del PICCOLO MASCHIO (M0);

CERVO

- 1) MASCHIO di età di 11 anni e più al posto del MASCHIO di 2- 4 anni di età, del MASCHIO di 1 anno di età (FUSONE) e del MASCHIO PICCOLO;
- 2) MASCHIO di età 5-10 anni al posto del MASCHIO di 1 anno di età (FUSONE) e del MASCHIO PICCOLO;
- 3) Maschio di 2-4 anni al posto del MASCHIO PICCOLO;
- 4) MASCHIO PICCOLO, MASCHIO FUSONE, MASCHIO di 2-4 anni al posto del MASCHIO di 11 anni e più;
- 5) MASCHIO PICCOLO e MASCHIO FUSONE al posto del Maschio 5-10 anni;
- 6) MASCHIO PICCOLO al posto del MASCHIO 2-4 anni;
- 7) FEMMINA ADULTA al posto di qualsiasi MASCHIO;
- 8) FEMMINA GIOVANE al posto di qualsiasi MASCHIO ad eccezione del MASCHIO PICCOLO.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31. sono considerati errori lievi i seguenti erronei abbattimenti:

CAPRIOLO

- 1) MASCHIO GIOVANE al posto del MASCHIO ADULTO;
- 2) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA nel periodo estivo
- 3) PICCOLO MASCHIO al posto di Femmina Giovane o Adulta nel periodo primaverile;

DAINO

- 1) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA;
- 2) BALESTRONE al posto del PALANCONE;
- 3) FUSONE al posto del BALESTRONE

MUFLONE

- 1) PICCOLO MASCHIO (M0) al posto del MASCHIO di età superiore ai due anni (M2);
- 2) PICCOLO MASCHIO (M0) al posto di qualsiasi FEMMINA;
- 3) MASCHIO di età compresa tra uno e due anni (M1) al posto del Maschio di età superiore ai quattro anni (M3)

CERVO

- 1) MASCHIO di 5-10 anni al posto del MASCHIO di 11 e più anni,
 - 2) MASCHIO di 2-4 anni al posto del MASCHIO di 5-10 anni;
 - 3) MASCHIO FUSONE al posto del MASCHIO 2-4 anni;
 - 4) MASCHIO PICCOLO al posto del MASCHIO FUSONE;
 - 5) FEMMINA ADULTA al posto della FEMMINA PICCOLA e viceversa;
3. L'errato abbattimento in area consentita di un capo della famiglia dei Cervidi e dei Bovidi non appartenente alla specie assegnata comporta la sospensione per 1 anno dalla caccia di selezione, la riammissione è subordinata al positivo superamento di una prova di riconoscimento delle specie appartenenti alle due famiglie sopracitate sostenuta dinanzi ad un tecnico del Servizio Risorse Faunistiche dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 33 Infrazioni ripetute

1. Due infrazioni lievi, dello stesso tipo, commesse nel periodo di 2 anni consecutivi comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno.
2. La sanzione di cui al comma precedente, in caso di violazioni ricomprese nell'art. 32 è applicata limitatamente all'attività venatoria rivolta alla specie nei confronti della quale sono state compiute le infrazioni stesse.

ART. 34 Erogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente Titolo sono comminate dal Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche dell'Amministrazione Provinciale che provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata da inviare al termine della corrente stagione venatoria o comunque al termine di qualsiasi operazione di completamento del piano di abbattimento;
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente, presa visione dell'infrazione, provvede a contestarla all'interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 30.
3. Il Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche dell'Amministrazione Provinciale, presa visione dell'eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
4. Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito il Registro provinciale dei provvedimenti disciplinari adottati.
5. L'Amministrazione Provinciale provvede a fornire ogni anno agli A.T.C., alle C.S.O. di Distretto e di A.T.C., nonché al C.P.C.S.O. copia della Determinazione dirigenziale relativa ai provvedimenti disciplinari adottati.

NORME TRANSITORIE

ART. 35 Norme transitorie

- 1)- Quanto previsto alle lettere "g", "h" ed "i" dell'art. 5 del presente Regolamento potrà essere attuato solo dopo l'approvazione del Piano Provinciale di gestione faunistica dei Cervidi e dei Bovidi di cui all'art. 2 .
- 2)-Il protocollo tecnico d'intesa stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S. costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

SV/Regselez04_2